



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CAMBIANO LE DEDUZIONI IRAP DEL COSTO DEL LAVORO

La Legge di Stabilità ha previsto che con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, sarà possibile dedurre ai fini Irap la differenza tra:

- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente a tempo indeterminato e
- le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

Sostanzialmente sarà possibile la deduzione integrale del costo del lavoro per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali e alle deduzioni già previste.

Queste nuove deduzioni assorbiranno però le deduzioni oggi vigenti relative a:

- le indennità di trasferta dei dipendenti degli autotrasportatori,
- le imprese con proventi non superiori a 400.000,00 euro,
- l'incremento occupazionale.

L'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro si estende anche ai produttori agricoli titolari di reddito agrario e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:

- che abbia lavorato almeno 150 giornate
- ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

Per le imprese e professionisti che operano in assenza di dipendenti viene introdotto, sempre dal periodo di imposta 2015, un credito di imposta pari al 10% dell'Irap lorda liquidata in dichiarazione annuale. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello f24 nel limite del tetto di compensazione fissato in 700.000,00 euro annui a partire dall'anno nel corso del quale si presenta la dichiarazione Irap (quindi dal 1° gennaio 2016).

Variazione delle aliquote

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (quindi con effetto già per il 2014), vengono abrogate le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d'imposta nelle misure:

- del 3,9% (aliquota ordinaria),
- del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici),
- del 4,65% (per le banche),
- del 5,9 % (per le assicurazioni),

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- del 1,9% (per il settore agricolo),
fatti salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2014.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016